



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 4/19

Dec. n. 4/19

Il giorno 13 settembre 2019 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Luigi Musolino - Presidente

Avv. Massimo Bottari - Componente

Avv. Paolo De Matteis - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di :

FERRINI Graziano, nato l'8.10.1967 a Ravenna e residente *omissis*
tesserato 2019 con il M.C. "O. TENNI" con tessera n. 19005767, referente del
Registro Storico Nazionale FMI;

incolpato di:

«violazione dell'art. 1 del RdG, e ciò in quanto, nella sua qualità di referente del Registro Storico Nazionale, un sabato pomeriggio del febbraio 2019 si recava a Predappio dal sig. COSTANTE Alessandro chiedendogli e riscuotendo - senza rilasciargli peraltro alcuna ricevuta - in presenza di testimone la somma in contanti di euro 430,00 per l'iscrizione della sua moto d'epoca nel RSN, promettendogli l'espletamento di una procedura veloce denominata "fast" che sarebbe stata evasa in dieci giorni (procedura non più in uso dal 2018 presso la FMI), ed effettuando invece una normale richiesta di iscrizione mediante la procedura "b" del costo di euro 130,00.».

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 26.07.2019, il Procuratore Federale disponeva il deferimento di FERRINI Graziano al competente organo di giustizia di primo grado per l'illecito disciplinare indicato in epigrafe.

Seguiva decreto ex art. 87 R.d.G. del 29.07.2019, a mezzo del quale veniva disposta la citazione del predetto all'udienza del 13.09.2019, con notifica al deferito regolarmente effettuata a mezzo pec.

All'udienza del 13 settembre 2019 il Presidente del Tribunale Federale, verificata la regolarità della notifica, dichiarava aperto il dibattimento. Assente il deferito. All'esito della discussione il Procuratore federale chiedeva applicarsi ai sensi dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia la sanzione inibitoria del ritiro della tessera per anni 1 e mesi 4 (pena base anni

2 ridotta di un terzo per la concessione delle attenuanti ex art. 45.2 RdG per l'incensuratezza dell'incolpato). Il Tribunale si pronunciava come da dispositivo, riservando il deposito.

Motivazione

La responsabilità del deferito appare evidente dalla disamina degli atti raccolti dal Procuratore Federale nel corso delle indagini, acquisiti in sede di udienza dibattimentale.

In particolare, emerge dalle stesse dichiarazioni rese dall'incolpato nelle memorie difensive - fatte pervenire dall'Ufficio di Procura a mezzo mail -. Nelle stesse ammetteva sostanzialmente i fatti contestati nel capo d'imputazione, e forniva delle giustificazioni che non trovano pregio atteso che non erano basate su fatti normativi rilevanti. Tutte le dichiarazioni accusatorie fornite dalla parte danneggiata Costante Alessandro trovano corrispondenza nei fatti di causa, difatti sin dalla richiesta di chiarimenti inoltrata all'Ufficio del Registro Storico della FMI, e anche nella successiva integrazione, il Costante narrava di aver proceduto alla richiesta di iscrizione della sua moto al RSN, e che tale pratica era stata curata da Ferrini Graziano, referente nazionale RSN della FMI, a mezzo procedura FAST – che garantiva la lavorazione della pratica in soli 10 gg - e di aver versato in contanti euro 430,00 all'incolpato. La procedura di iscrizione al Registro Storico FMI è chiara e disciplinata e non trova attuazione con le modalità con cui il Ferrini ha operato. Al riguardo si rappresenta che la procedura FAST, con cui il Ferrini ha giustificato il pagamento della somma indicata, non è più in vigore da anni, precisamente dal 2018. La procedura in realtà

adottata dal Ferrini per l'iscrizione della moto al RSN è quella di tipo "b", il cui costo è di 130,00 euro. Si rappresenta che il ruolo del referente nazionale è quello di facilitare la procedura di iscrizione al RSN e non è previsto che possa ricevere il pagamento diretto delle somme necessarie alla procedura di iscrizione, il suo compito è solo quello di aiutare e facilitare tale procedura. Per quanto attiene alle memorie difensive fatte pervenire all'Ufficio di Procura dall'incolpato appare evidente che non siano meritevoli di accoglimento in quanto i compiti del referente, come già detto, è quello di agevolare la procedura ma non è previsto alcun compenso per tale attività, inoltre la circostanza della commissione vantata dal Ferrini Graziano per i servizi prestati non è stata documentata da nessuna regolare fattura rilasciata al sig. Costante all'atto del versamento dei 430,00 euro.

Non vi è dubbio alcuno sull'identificazione dell'incolpato, atteso che quest'ultimo nelle citate note difensive non disconosce dei fatti di cui è incolpato, e dei quali fornisce chiaramente una versione difensiva, ammettendo di aver percepito personalmente dal Costante la somma di cui al capo d'imputazione per l'iscrizione della moto al RSN con procedura FAST, e di aver percepito il denaro per l'attività espletata fuori dalla sede abituale.

Per quanto attiene il regime sanzionatorio il Tribunale ritiene di poter concedere all'incolpato le attenuanti generiche ex art. 45.2 del Regolamento in ragione della incensuratezza del Ferrini Graziano.

Appare pertanto che non vi sia dubbio circa la responsabilità del tesserato FMI Ferrini Graziano che scientemente con il suo comportamento illecito e nella qualità rivestita all'epoca dei fatti – referente nazionale RSN - ha posto

in essere una condotta vietata dall'art. 1 del Regolamento di Giustizia FMI non potendo non essere a conoscenza della corretta procedura da adottare, e del costo della stessa, per l'iscrizione di una moto al RSN della FMI.

Per cui, in conformità alle richieste del Procuratore Federale il Tribunale ritiene equo, attesa la gravità dei fatti contestati, la qualità rivestita di referente nazionale del RSN, del danno economico arrecato al Costante, di applicare al FERRINI Graziano, come sopra generalizzato, la sanzione del ritiro della tessera per anni 1 (uno) e mesi 4 (quattro), alla quantificazione della pena si perviene considerando una pena base di anni due ridotta di un terzo per la concessione delle attenuanti ex art. 45.2 RdG in ragione della incensuratezza dell'incolpato.


P.Q.M.

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1, 29, 45.2 e 93 del Regolamento di Giustizia, dichiara :

FERRINI Graziano, nato l'8.10.1967 a Ravenna e residente *omissis* tesserato 2019 con il M.C. "O. TENNI" con tessera n. 19005767, referente del Registro Storico Nazionale FMI;

responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica la sanzione inibitoria del ritiro della tessera per anni 1 (uno) e mesi 4 (quattro). Fine pena 12 gennaio 2021.

Depositata il 10 giugno 2020


Avv. Luigi Musolino
PRESIDENTE T. F.

Il presente provvedimento sia comunicato a:

Ferrini Graziano;

Procuratore Federale;

Presidente Federale;

Segretario Generale F.M.I.;

Gruppo Ufficiali Esecutivi;

Gruppo Commissari di Gara;

Ufficio Tesseramento F.M.I.;

Ufficio Registro Storico F.M.I.;

Co. Re. Emilia Romagna;

Motoclub di appartenenza del medesimo;

Ufficio Stampa F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.